

PARTE TERZA: DESIGNAZIONI ELEZIONI E PROPAGANDA ELETTORALE

Considerata sia la pleora dei meccanismi elettorali conviventi sul territorio nazionale, sia il continuo assalto ai meccanismi elettorali da parte di 'quelli là', ritengo sia necessario l'inserimento all'interno dello stesso "Patto Istitutivo" di meccanismi elettorali rispondenti tutti ad una unica logica.

METODI DI DESIGNAZIONE

Punto 123

Noi cittadini ci riserviamo il potere di eleggere direttamente:

- i nostri Rappresentanti in Assemblee Parlamentari sovranazionali;

- il Governo Federale;

- i nostri Rappresentanti nella Assemblea dei Rappresentanti;

- i Consiglieri Comunali e Circoscrizionali;

- i Difensori Civici.

Affidiamo a nostri delegati l'elezione

- del Presidente Federale;

- di cento Senatori;

- dei Consiglieri di Amministrazione dei Distretti;

- di trenta componenti del Consiglio Superiore della Magistratura di competenza dei Difensori Civici.

Lasciamo al Governo la nomina:

- di trenta Senatori;

- dei Direttori Generali e dei Direttori di Sezione dei Ministeri, scelti fuori dall'organico del Ministero entro cui saranno chiamati ad operare e, preferibilmente, fuori dai ruoli della Pubblica Amministrazione.

Stabiliamo che avvenga per concorso l'accesso alle carriere:

- nelle diverse Sezioni della Magistratura;;

- nel Corpo Diplomatico;

- nei Corpi di Polizia;

- nelle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e nel Corpo Federale della Protezione Civile.

Punto 124

Noi cittadini stabiliamo

- che dal giorno del loro diciottesimo compleanno, i **cittadini federati** godano del diritto di elettorato sia attivo che passivo;

- che tutte le elezioni, ad eccezione di quella del Presidente Federale e dei nostri Rappresentanti in Assemblee sovranazionali, avvengano nel corso dello stesso anno solare, chiamato "anno elettorale";

- che in tutte le elezioni, a parità di voti conseguiti sia proclamato vincitore il più giovane dei candidati;

- che durante l'anno elettorale decadano anche tutte le cariche elettive attribuite per surroga successivamente all'ultimo anno elettorale;

- che il quinto anno successivo all'ultimo anno elettorale sia a sua volta anno elettorale;

- che i concorsi di cui al precedente Punto possano essere indetti solo in caso di vacanza complessiva di posti, a livello federale, nel settore interessato del Servizio Federale.

ELEZIONI DIRETTE

Nel Patto proposto è stabilita l'impermeabilità della separazione tra funzione legislativa e funzione esecutiva: il Governo non è autorizzato ad emettere Decreti-Legge, l'Assemblea dei Rappresentanti (il Parlamento) non può sfiduciare il Governo e nessun parlamentare può aspirare a diventare ministro nella legislatura in corso.

Questa condizione dovrebbe garantire l'assenza di incertezze nell'azione delle due istituzioni che sarebbero chiamate a rendere conto solo agli elettori: la governabilità sarebbe assicurata, così come sarebbe assicurata l'effettiva presenza in Parlamento di rappresentanti della maggioranza dei cittadini. Viene infatti evitato che, con la scusa di garantire la governabilità

- si imbavaglino i cittadini e si impedisca il conseguimento del massimo possibile di rappresentatività dell'Assemblea legislativa;

- si crei un Parlamento la cui composizione sia condizionata dall'elezione dell'esecutivo e quindi compresso sulle scelte del Governo.

Mandati popolari

L'insieme delle elezioni proposte/previste per affidare i mandati ai rappresentanti del popolo è tale da assicurare democrazia ed efficienza:

- laddove pare corretto avere una pluralità di voci, al cittadino è consentito/imposto di votare per una singola persona (e non per una lista) e si perviene, in qualunque circoscrizione elettorale, alla designazione di più rappresentanti, lasciando opportuno spazio alla pluralità delle idee e ad una migliore rappresentatività del complesso degli eletti;

- laddove è necessaria una unitarietà di intenti (solo il Governo), si impone al cittadino di scegliere

una squadra pre-organizzata di persone.

I principali referenti, in grado di raccogliere le proposte del cittadino, sono il Rappresentante (*ce n'è più di uno per ogni Distretto*) ed il Consigliere Comunale (*ne sono previsti da nove a quaranta*), e questi due referenti sono ben definiti.

Mandati esecutivi

Il sindaco è in sella da un bilancio all'altro, e, anche nel caso di sfiducia, dimissioni o impedimenti del sindaco, grazie al meccanismo della sfiducia costruttiva (e solo sul bilancio) il Comune non rischia mai di essere privo di una guida operativa.

Se non si impunta su posizioni chiaramente avversate dalla maggioranza dei cittadini, il Governo è in sella per tutta la legislatura.

Presidente Federale

Un discorso a parte è quello dell'elezione del "Presidente Federale" che ricopre una carica istituzionale personale (non collegiale) e non è soggetto a subire particolari controlli diretti. Per questo ho ritenuto e ritengo buona cosa che il suo mandato non debba superare la durata di un biennio: oltre a ritenere non necessari né utili (quindi dannosi) i partiti, personalmente ritengo che sia opportuno non lasciare spazi fruibili a qualsiasi tentazione di presuntuoso personalismo né di demenziale leaderismo.

ELEZIONE DEL GOVERNO

Punto 125

Entro il 31 Maggio dell'anno elettorale, un qualunque raggruppamento di cittadini-elettori può presentare al Presidente Federale la propria candidatura a gestire il Governo, allegando alla candidatura:

- i propri orientamenti programmatici;
- la lista dei membri del Governo, costituita da non meno di sessanta e non più di ottanta nomi, con l'indicazione del ruolo cui saranno destinate le persone designate a far parte del Governo medesimo: Presidente del Consiglio, Vice-Presidente del Consiglio, Primo Segretario di Stato, Ministri, Sotto-Segretari;
- la sottoscrizione della presentazione della candidatura da parte di Consiglieri Comunali che rappresentino almeno cinquecentomila elettori.

Il primo giorno feriale dopo il 10 Giugno, la Gazzetta Ufficiale della Federazione pubblica programma ed elenco dei candidati di tutte le formazioni governative regolarmente presentatesi.

Ogni lista sarà identificata dai nomi e cognomi dei candidati alle cariche di Presidente del Consiglio, Vice-Presidente del Consiglio e Primo Segretario di Stato

Punto 126

Qualora le formazioni candidatesi siano in numero superiore a quattro, il quarto Lunedì di Luglio, i Consiglieri Comunali sono chiamati a votare per scegliere i candidati-governi, seguendo, per quanto possibile, i tempi e le procedure previsti per i Referendum di secondo grado.

I primi quattro candidati-governi classificati per voti-equivalenti conseguiti partecipano alla elezione preliminare generale che si tiene il terzo sabato di Settem-

bre.

L'elezione preliminare designa il Governo se una delle formazioni partecipanti ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi o, in subordine, la maggioranza relativa, raccogliendo un numero di voti validi superiore del cinquanta per cento del numero dei voti validi ottenuti dalla formazione seconda classificata.

Nel caso in cui non si verifichi uno dei due casi indicati al comma precedente, in Ottobre, il quarto sabato successivo all'elezione preliminare, si procede al ballottaggio tra le due formazioni più votate.

Punto 127

Una stessa persona può essere indicata nella formazione di più possibili governi, con l'eccezione dei candidati alla Presidenza del Consiglio, alla Vice-Presidenza o alla carica di Segretario di Stato.

Non possono essere candidati a cariche governative e non possono subentrare in posti di Governo divenuti vacanti:

- gli Ufficiali Superiori delle FF.AA.;
- i dirigenti dei Corpi di Polizia;
- i Magistrati di carriera.

La loro incompatibilità permane per i cinque anni successivi a loro eventuali dimissioni.

Non può entrare nel Governo chi per almeno venti anni anche non consecutivi abbia fatto parte del Governo come Ministro Segretario di Stato o in posizione superiore.

Senatori e membri della Assemblea dei Rappresentanti in carica non possono essere cooptati nel Governo.

ALTRE ELEZIONI DIRETTE **Elezioni preliminari eliminatorie**

Tranne che per le formazioni governative, tutte le altre candidature previste sono strutturalmente singole e personali.

Questo comporta la quasi certezza della presenza di un numero di candidati eccessivo, non tanto per il loro numero, quanto per l'inevitabile eccessivo spezzettamento del 'potere' che i cittadini conferiscono ai loro rappresentanti nelle assemblee elettive.

Per ovviare a questo inconveniente, suggerisco l'effettuazione di un turno elettorale preliminare eliminatorio, che riduca i candidati ad un numero 'trattabile'. Il fatto che nessuno possa candidarsi per elezioni dello stesso livello in più di un collegio/circoscrizione, l'essere le candidature 'singole e personali' e la previsione dell'effettuazione di questa operazione preliminare comportano che gli eletti siano veramente espressione del territorio in cui risultino essere eletti.

Mediante il suggerito dimezzamento progressivo dei voti ottenuti in queste elezioni preliminari da chi ricopra la carica per cui si ripropone, ho inteso proporre un ostacolo progressivo alle 'carriere politiche' troppo lunghe.

'Peso' diversificato degli eletti

Penso che sia doveroso distinguere tra il 'potere' di voto di chi abbia ricevuto 100 voti e chi ne abbia ricevuto 20. È per riconoscere chiaramente questa diversità del numero delle deleghe ricevute dai singoli candidati, che propongo il meccanismo dei 'voti equivalenti' disponibili per ogni componente di ciascuna assemblea elettiva. Secondo me, poi, anche ai non eletti (ma selezionati nelle elezioni preliminari eliminatorie) dovrebbe essere riconosciuto il potere di conferire i loro voti ad uno o più eletti, per aumentarne il 'peso'. Suggerisco il meccanismo appena indicato per assicurare che tutti i cittadini elettori concorrano alla definizione del 'potere' degli eletti (*andando apertamente contro la determinazione della nostra classe politica, tutta tesa a tagliare la rappresentanza del maggior numero possibile di cittadini – o ad imporre loro scelte 'di seconda mano'*).

Punto 128

*Per le elezioni popolari dirette cui **noi cittadini** siamo chiamati, tutte le candidature alle cariche non di Governo devono essere singole e personali: ogni forma di raggruppamento di candidature è vietata.*

Le candidature debbono essere presentate da elettori del/la Collegio/ Circoscrizione elettorale per cui le candidature stesse sono presentate.

Il numero dei presentatori deve essere superiore:

- a mille, per le candidature a Rappresentante in Assemblee Parlamentari sovranazionali;

- a quattrocento, per le candidature a membro della Assemblea dei Rappresentanti;

- a duecento, riducibili a trenta quando siano firme di avvocati o procuratori legali esercenti attività forense, per le candidature ai posti di Difensore Civico;

- ad un numero pari al numero degli elettori della Circoscrizione elettorale diviso venticinque e diviso il numero dei posti da assegnare, arrotondato all'intero più vicino, per le candidature ai Consigli Comunali.

L'elenco dei presentatori dovrà essere presentato dai candidati e dovrà essere accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità dei presentatori, su cui i presentatori stessi abbiano manifestato di conoscere l'utilizzo della fotocopia stessa, scrivendo di loro pugno i dati anagrafici del candidato ed indicando quale sia la carica per cui il candidato stesso concorre.

Copia dell'elenco dei presentatori di un qualunque candidato deve essere a disposizione di chiunque ne richieda la consultazione.

Non è ammessa la presentazione di una qualunque candidatura da parte di persone che siano parenti o affini del candidato fino al quinto grado compreso o che intrattengano col candidato medesimo rapporti di lavoro dipendente.

La legge può definire altri casi di esclusione, individuandoli nelle situazioni che possano creare condizioni di sudditanza anche solo psicologica.

Per ciascuna elezione, ogni elettore può presentare un solo candidato.

Per ogni elezione, ogni candidato può candidarsi solo in uno/a solo/a dei/delle Collegi/Circoscrizioni definiti/e all'uopo.

Punto 129

Tutte le candidature ad elezioni popolari dirette sono soggette ad elezioni preliminari eliminatorie.

Il numero iniziale dei candidati non può essere inferiore al quadruplo dei posti da assegnare, aumentato di due unità. La legge stabilisce norme atte a completare il campo iniziale dei candidati e determina le conseguenze dell'eventuale impossibilità del completamento stesso.

Le elezioni preliminari fissano il campo definitivo dei candidati, che devono essere in numero pari al triplo dei posti da occupare, aumentato di una unità.

Entro la settimana successiva alle operazioni di voto delle elezioni preliminari, i candidati che abbiano superato l'elezione preliminare possono rinunciare alla loro candidatura, ed il loro posto sarà preso da un candidato eliminato, estratto a sorte tra i primi cinque esclusi.

Punto 130

Al termine dello scrutinio di ogni elezione preliminare eliminatoria, e solo per la formulazione della graduatoria destinata a definire i partecipanti al successivo turno elettorale, chi si candidi per restare a ricoprire una carica elettiva in cui sia insediato, avrà i suoi voti divisi per un numero superiore di una unità rispetto al numero delle ultime legislature consecutive durante le quali abbia ricoperto la carica stessa.

Punto 131

Le elezioni che succedono alle elezioni preliminari sono elezioni ad un solo turno in cui ogni elettore può votare per uno solo dei candidati.

Ad ogni candidato che abbia superato le elezioni preliminari viene assegnato un numero di voti-equivalenti pari al numero dei voti effettivamente ricevuti moltiplicato per il numero degli aventi diritto al voto nel/la Collegio/Circoscrizione e diviso per il totale dei voti validi.

I candidati che non risultino eletti o che escano dalla composizione dell'Assemblea o Consiglio cui siano stati eletti trasferiscono i loro voti equivalenti ad uno o più di uno dei candidati eletti, suddividendo i voti stessi a proprio piacimento. Al termine di ogni anno solare, potranno cambiare i destinatari di tale trasferimento.

La procedura indicata nel comma precedente si applica ogni qualvolta vari la composizione di una Assemblea o Consiglio direttamente eletto da noi cittadini, considerando solo i voti ottenuti da quei candidati che non siano impediti ad esercitare la loro scelta di redistribuzione.

Punto 132

Il nostro voto è considerato come delega personale di ognuno di noi cittadini al singolo rappresentante eletto. Per questo, salvo che nell'elezione del Presidente Federale o nei Parlamenti sovranazionali, nelle votazioni cui siano chiamati a partecipare nelle assemblee di cui facciano parte, coloro che risultino eletti esprimeranno un numero di voti pari alla somma dei propri voti-equivalenti e di quelli che altri candidati non eletti abbiano fatto convergere su di essi.

In ogni singola votazione, gli eletti indicheranno il livello della loro approvazione per la proposta soggetta al voto con un indice intero variabile da zero a cento, che verrà tradotto in voti equivalenti favorevoli, moltiplicandolo per il totale dei voti-equivalenti di loro spettanza, dividendolo per cento ed arrotondandolo all'intero più vicino.

CALENDARIO ELETTORALE

Punto 137

Nell'anno elettorale, chi intenda candidarsi ad una qualsiasi carica elettiva deve presentare la propria candidatura tra l'ottantesimo ed il settantesimo giorno antecedente all'elezione preliminare eliminatória, nel caso di elezioni dirette ed almeno quaranta giorni prima del giorno dell'elezione negli altri casi.

Gli Uffici competenti a ricevere le candidature, corredate dalle schede di presentazione dei candidati, sono:

- le Segreterie dei Comuni, per le candidature alle cariche di Consigliere Comunale e di Difensore Civico;
- le Segreterie dei Distretti per le candidature, di Consigliere di Amministrazione del Distretto e di membro della Assemblea dei Rappresentanti e di Rap-

Un meccanismo particolare è previsto per l'elezione da parte dei Difensori Civici dei Membri di loro competenza nella Corte Senatoriale e nel Consiglio Superiore della Magistratura

Punto 133

Nel caso in cui, nella rappresentanza di un/a Collegio o Circoscrizione elettorale, si abbia la defezione comunque motivata di un numero di eletti che complessivamente abbiano raccolto più del cinquanta per cento dei voti validi del secondo turno e che costituiscano la maggioranza degli eletti stessi, si dovrà procedere ad elezioni supplementari col rinnovo completo della rappresentanza stessa.

Punto 134

Nei conteggi finalizzati a definire se si debba procedere ad elezioni supplementari non si considerano né i dimissionari chiamati a ricoprire incarichi a livello superiore a quello lasciato, né i voti da essi ricevuti.

Punto 135

Salvo i casi in cui si renda necessario il procedere ad elezioni supplementari, qualunque eletto dimissionario o impossibilitato a proseguire nell'espletamento del mandato sarà sostituito da uno dei primi tre non eletti, estratto a sorte

- dal Presidente della assemblea elettiva di cui il subentrante è destinato a far parte, quando trattasi di Consiglio Comunali o Consiglio di Circoscrizione;

- dal Presidente del Tribunale territorialmente competente sul collegio elettorale interessato, per le altre cariche.

Punto 136

Le elezioni supplementari sono organizzate solo negli anni non elettorali, nel rispetto delle scadenze fissate per tale anno.

Nel periodo che intercorre tra la constatazione della necessità di procedere ad elezioni supplementari ed il loro svolgimento, si procede ad una ridefinizione provvisoria del numero dei voti-equivalenti a disposizione degli eletti che sono rimasti in carica.

presentante ad Assemblee Parlamentari sovra-nazionali;

- le Cancellerie Civili dei Tribunali, per le candidature a membro del Consiglio Superiore della Magistratura ed a membro della Corte Senatoriale eletto dai Magistrati;

- la Segreteria Generale della Assemblea Nazionale per le candidature a membro della Corte Senatoriale eletto dall'Assemblea Nazionale.

Le elezioni avverranno rispettando le seguenti scadenze:

- i Consigli Comunali e i Difensori Civici sono eletti il secondo Sabato di Maggio;

- le elezioni preliminari eliminatorie relative alle candidature alle cariche di Consigliere Comunale e

Difensore Civico sono fissate per l'ultimo Sabato di Marzo, se non coincidente col sabato di Pasqua, o il primo sabato di Aprile;

- i Consigli distrettuali vengono eletti il terzo lunedì di Settembre;

- l'Assemblea dei Rappresentanti viene eletta in Ottobre, il quarto sabato successivo a quello delle relative elezioni preliminari eliminatorie, che si terranno il terzo sabato di Settembre;

- il Consiglio Superiore della Magistratura è eletto entro la fine di Novembre;

- i Senatori sono nominati o eletti entro il 15 Dicembre.

Tutti i Referendum, sia locali che nazionali, si terranno ordinariamente il penultimo sabato di ottobre, nei soli anni non elettorali. L'iter istituzionale che porta alla loro indizione deve essere ultimato entro il 31 Luglio precedente all'effettuazione della consulta-

zione elettorale e può essere annullato, entro il 20 Settembre, solamente

- o con l'approvazione dei 2/3 dei componenti del comitato proponente,

- o per desistenza del Governo, qualora si tratti di referendum su norma sulla cui approvazione il Governo stesso abbia posto la questione di fiducia.

Punto 138

Gli eletti si insediano:

- il primo giorno feriale di Luglio, se eletti in procedimenti elettorali che si perfezionino entro giugno;

- il primo giorno feriale dell'anno successivo a quello della loro elezione negli altri casi.

Nel periodo intercorrente tra la loro elezione ed il loro insediamento debbono partecipare solo al completamento dei procedimenti elettorali previsti dal presente Patto.

ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

Punto 139

L'Assemblea dei Rappresentanti è eletta a suffragio universale diretto.

Punto 140

*Possono essere candidati ed essere eletti alla Assemblea dei Rappresentanti i **cittadini federati** che abbiano compiuto i venticinque anni di età, che non siano compresi nelle formazioni candidate alle elezioni governative e che non debbano espriare anche solo parte di pene detentive, per sentenze passate in giudicato.*

Punto 141

Per l'elezione dell'Assemblea dei Rappresentanti, il territorio nazionale è diviso in collegi elettorali interni coincidenti con i Distretti.

I Distretti con oltre settecentocinquantamila abitanti vengono suddivisi in collegi aventi un numero di abitanti inferiore a tale numero.

Punto 142

Gli elettori della Federazione residenti all'estero sono inseriti in sette collegi elettorali, uno per ognuna delle seguenti aree geografiche: Africa, Asia, America Centro-Settentrionale ed Isole Caraibiche, Sud-Ameri-

ca, Paesi Europei aventi capitale ad Est di Roma, resto dell'Europa, Oceania.

Punto 143

Gli elettori residenti nei Collegi interni eleggono un Rappresentante ogni centomila abitanti o frazione superiore a cinquantamila. Il numero degli abitanti residenti in ogni collegio è quello definito dall'ultimo censimento di cui siano stati resi noti i risultati ufficiali. I Collegi interni eleggono almeno due Rappresentanti.

Il numero dei membri eletti nei Collegi esterni sarà pari al numero dei votanti diviso trentamila e arrotondato per eccesso. Nell'ambito dell'Assemblea, i Rappresentanti dei Collegi esterni dispongono di un numero di voti-equivalenti pari al numero dei voti ottenuti, moltiplicato per il rapporto tra il numero degli aventi diritto al voto nei Collegi interni e la somma dei voti validi ottenuti dagli eletti in essi.

Agli effetti del Punto 70, ogni collegio esterno è equiparato ad un Distretto.

Punto 144

L'Assemblea dei Rappresentanti elegge, al proprio interno, il suo Presidente e quattro Vice-Presidenti.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DEL SINDACO

Punto 145

Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale dagli elettori della Federazione residenti sul territorio Comunale stesso e dai cittadini stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano continuamente e regolarmente residenti in Italia da almeno cinque anni per motivi di lavoro o perché fruiscono di asilo politico.

I candidati alla carica di Consigliere Comunale che alle elezioni preliminari eliminatorie nella loro Circoscrizione ottengono i voti sufficienti per partecipare all'elezione vera e propria costituiscono il Consiglio di

Circoscrizione.

I Consiglieri Comunali in carica restano a far parte del loro Consiglio di Circoscrizione.

Il Consiglio Comunale, oltre che a trattare e deliberare sulle materie di sua esclusiva competenza, ratifica le delibere di Giunta e nomina i rappresentanti del Comune negli Enti, nelle Società controllate ed in quelle partecipate dal Comune stesso.

Punto 146

Entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali, il Consiglio Comunale, con una unica vota-

zione, a maggioranza relativa di voti-equivalenti, elegge al proprio interno il Sindaco, scegliendolo tra i candidati più votati nelle loro rispettive circoscrizioni.

Il Sindaco eletto viene supplito in Consiglio Comunale dal primo dei non eletti nella sua Circoscrizione

Entro dieci giorni dalla sua elezione, il Sindaco nomina la Giunta esecutiva, che, salvo impossibilità cer-

tificata dal Consiglio Comunale nel corso della sua prima seduta, è composta da Dipendenti dell'Amministrazione Comunale, sempre sostituibili a discrezione del Sindaco stesso.

Il Sindaco dimissionario o sfiduciato riprende il suo posto in Consiglio Comunale e nel suo Consiglio di Circoscrizione.

ELEZIONE DEI DIFENSORI CIVICI

Punto 147

Per l'elezione dei Difensori Civici, i Comuni con meno di quarantamila abitanti saranno accorpati ad altri appartenenti allo stesso Distretto fino al raggiungimento di tale numero minimo nella Circoscrizione elettorale e di competenza.

In ogni Circoscrizione sarà eletto un numero di Di-

fensori Civici pari al numero degli abitanti diviso per cinquantamila, arrotondato al numero superiore ed aumentato di una unità.

Punto 148

Possono essere candidati ai posti di Difensore Civico tutti i **cittadini** italiani di età superiore ai trentacinque anni.

ELEZIONI DI SECONDO GRADO

Punto 149

Si ha elezione di secondo grado quando chi sia stato eletto direttamente dagli elettori della Federazione sia chiamato ad eleggere alcuni o tutti i componenti di un'altra Assemblea o un altro Consiglio autonomo ed esterno rispetto a quello di cui l'eletto fa parte.

Il meccanismo di queste elezioni prevede la ripartizione percentuale tra i candidati dei voti equivalenti

dei votanti, secondo quanto previsto nel secondo comma del Punto 132.

L'Ufficio incaricato di eseguire lo spoglio della votazione esegue la somma dei voti-equivalenti favorevoli espressi dai votanti, definisce la conseguente graduatoria e proclama gli eletti.

L'espressione del gradimento dei votanti non è segreta.

CORTE SENATORIALE

Punto 150

Può essere eletto o nominato Senatore qualunque **cittadino** italiano che sia eleggibile per la Assemblea dei Rappresentanti e che non appartenga ad una delle formazioni candidatesi alle elezioni governative partecipanti alla elezione preliminare di Settembre.

Punto 151

Per l'elezione dei Senatori di competenza dell'Assemblea dei Rappresentanti, le candidature sono presentate da ogni aspirante-senatore alla Presidenza della stessa Assemblea, unitamente al proprio materiale di promozione elettorale, che sarà distribuito in copia ai Rappresentanti a cura della Presidenza stessa.

Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da Consiglieri Comunali che rappresentino almeno cinquantamila voti-equivalenti o da Membri dell'Assemblea dei Rappresentanti che dispongano almeno di trecentomila voti-equivalenti.

Entro l'ultimo martedì di Novembre dell'anno elettorale, ogni Rappresentante dovrà consegnare alla Segreteria dell'Assemblea dei Rappresentanti un elenco dei nomi di tutti i candidati senatori riportante, a lato di ciascun nome, l'indice percentuale del proprio gradimento per ogni singolo candidato.

Sotto il controllo della Presidenza, la Segreteria dell'Assemblea dei Rappresentanti è incaricata di eseguire lo spoglio delle schede di votazione e proclamare il risultato.

Il Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti proclama l'elezione a Senatore dei 70 candidati che avranno conseguito il miglior indice di gradimento medio.

Punto 152

Per l'elezione dei Membri della Corte Senatoriale di competenza dei Difensori Civici, le candidature, sottoscritte ciascuna da almeno quattro Difensori Civici e corredate del curriculum vitae dei candidati, saranno presentate alla Cancelleria Civile del Tribunale di Roma entro il 15 settembre. Entro il 15 ottobre, la stessa Cancelleria produrrà e distribuirà il materiale elettorale, comprendente anche i curricula dei candidati.

Entro il 15 Novembre i Difensori Civici dovranno far pervenire alla Cancelleria Civile del Tribunale del loro Distretto le loro schede di votazione: una ogni diecimila o frazione superiore a cinquemila voti equivalenti disponibili. Le Cancellerie raccoglieranno le schede di votazione e le invieranno alla Segreteria della Assemblea dei Rappresentanti.

La Segreteria della Assemblea dei Rappresentanti effettuerà lo spoglio e proclamerà il risultato dell'elezione.

Punto 153

La sostituzione dei Senatori eletti che dovessero dimettersi o essere nell'impossibilità di esercitare la loro funzione avverrà rispettando l'ordine della graduatoria di cui faceva originariamente parte il Senatore uscente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL DISTRETTO

Punto 154

Possono essere candidati a far parte del Consiglio di Amministrazione del Distretto tutti i Consiglieri dei Comuni appartenenti al Distretto stesso o qualunque **cittadino** italiano presentato da almeno tre Consiglieri Comunali che non presentino la propria candidatura.

Oltre a presentare il proprio curriculum, ogni candidato deve dichiarare quale sia la Sezione di sua competenza tra quelle elencate al Punto 186. Ogni Consigliere Comunale può sottoscrivere la presentazione di un candidato per ogni settore di competenza.

Le candidature debbono essere presentate entro la fine di Maggio, ed entro la prima settimana di Giugno debbono essere comunicate ai singoli Comuni, assieme alle copie dei curricula dei diversi candidati. I Comuni provvederanno a distribuire copia della documentazione ricevuta ai singoli Consiglieri.

Punto 155

Nel corso dell'ultima settimana di Giugno, i Segretari Comunali raccolgono i voti dei Consiglieri Comunali, che votano distintamente per ognuna delle Sezioni di attività del Distretto, secondo l'indicazione di competenza espressa dai candidati.

I tre candidati che, per ciascun settore di competenza, avranno avuto il maggior numero di voti-equivalenti saranno eletti Consiglieri di Amministrazione del Distretto.

Punto 156

Qualora il numero dei candidati a ricoprire un qual-

siasi seggio fosse inferiore a cinque, i tre Consiglieri distrettuali competenti per quel settore verranno tutti cooptati dal Consiglio incompleto appena insediato.

L'eventuale subentro a questi Consiglieri avverrà nello stesso modo.

Punto 157

Durante la sua prima seduta, il Consiglio di Amministrazione del Distretto elegge al proprio interno:

- il Presidente, la cui elezione comporterà, dalla seduta successiva, l'ingresso in Consiglio del primo dei non eletti tra coloro che abbiano dichiarato le stesse competenze personali dichiarate dal Presidente stesso;

- la Giunta esecutiva, composta da tanti Delegati quante sono le Sezioni del Distretto, votando separatamente per ognuna di esse e rispettando le competenze dichiarate da ogni Consigliere in sede di presentazione della propria candidatura.

Le elezioni di cui al comma precedente avvengono a maggioranza assoluta dei votanti. Se l'elezione non avviene alla prima votazione, si dovrà procedere al ballottaggio tra i due Consiglieri più votati.

I Delegati incaricati di gestire i settori per cui si sia reso necessario procedere a cooptare persone esterne per mancanza di candidati debbono essere eletti nel corso della prima seduta del Consiglio successiva al completamento della formazione del Consiglio stesso.

Separatamente per ciascuno dei Delegati da eleggere, si darà luogo ad un ballottaggio tra i due Consiglieri più votati, se nella prima votazione nessuno conseguirà la maggioranza assoluta dei voti.

ALTRE ELEZIONI / VOTAZIONI ELEZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE

Punto 158

Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea dei Rappresentanti, dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Governo Federale riuniti in seduta congiunta.

L'elezione avviene il primo giorno feriale successivo al 10 Dicembre e si insedia il successivo 15 Dicembre.

Punto 159

Può essere eletto Presidente Federale qualunque **cittadino federato** che abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età.

Chi intenda candidarsi alla carica di Presidente Federale deve presentare la propria candidatura alla Segreteria della Assemblea dei Rappresentanti entro il 20 Novembre, allegando, oltre al proprio curriculum vitae, le firme di presentazione di Membri della Assemblea dei Rappresentanti che complessivamente dispongono almeno di ottocentomila voti-equivalenti.

Sede della votazione è l'aula dell'Assemblea dei Rappresentanti. La seduta è presieduta dal Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti o dal più giovane

dei Vice-Presidenti se il Presidente dell'Assemblea fosse tra i candidati.

Tutti i votanti all'elezione del Presidente Federale dispongono di un voto.

Punto 160

L'elezione richiede un massimo di tre votazioni.

La prima ha luogo alle ore dieci del giorno stabilito.

Se il candidato più votato non avrà ottenuto un numero di voti superiore alla metà degli aventi diritto al voto, alle ore quindici si procederà ad una seconda votazione ristretta ai quattro candidati più votati.

Qualora non fosse raggiunta da nessun candidato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, alle ore venti si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda votazione.

Punto 161

In caso di dimissioni del Presidente Federale o di suo impedimento irreversibile al compimento delle sue funzioni, entro il cinquantesimo giorno successivo alle dimissioni o all'accertamento dell'impedimento si procederà all'elezione del suo successore.

Le candidature dovranno essere presentate almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'elezione.

L'insediamento del Presidente subentrante avverrà

il secondo giorno successivo alla sua elezione.

Il Presidente subentrante rimane in carica un anno più il tempo intercorrente tra il suo insediamento ed il successivo 15 Dicembre.

COMITATI DI BACINO

Punto 162

Il Comitato di Bacino elegge al proprio interno un Presidente, col meccanismo di cui al Punto 157.

L'esecuzione delle delibere del Comitato viene curata da uno dei suoi membri, designato di volta in volta dal Comitato stesso.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Punto 163

Per l'elezione dei 20 componenti del Consiglio Superiore della Magistratura di competenza dei Magistrati di carriera, ogni Magistrato dispone di un voto, e può votare solo per un candidato appartenente alla Magistratura di cui egli stesso fa parte.

L'elezione degli altri 30 componenti avviene con le

stesse modalità dell'elezione dei Membri della Corte Senatoriale di competenza dei Difensori Civici. In essa, non potranno essere candidati i Magistrati di carriera.

Punto 164

Il Consiglio Superiore della Magistratura elegge al proprio interno il suo Presidente ed un Vice-Presidente.

REFERENDUM DI SECONDO GRADO

Punto 165

Il Referendum di secondo grado è strumento di democrazia a rappresentanza diffusa in cui sono chiamati a votare i Consiglieri Comunali in carica.

Punto 166

Alle ore diciotto del giorno fissato per il Referendum di secondo grado, si riuniscono tutti i Consigli Comunali e tutti i Consiglieri presenti assegnano i voti-equivalenti di cui hanno la rappresentanza, eventualmente distribuendoli tra le possibili risposte al quesito referendario. Non è ammessa la astensione.

Terminata la votazione e controllati i risultati, chi ha presieduto la seduta comunica i risultati della votazione stessa alla Segreteria del Distretto, evidenziando i voti-equivalenti favorevoli, quelli contrari e quelli non espressi per l'assenza dei Consiglieri che li detengono, distribuendo questi ultimi tra favorevoli e contrari in proporzione identica ai voti-equivalenti espressi, divenendo a tutti gli effetti voti-equivalenti regolarmente espressi

La Segreteria del Distretto

- raccoglie i risultati delle votazioni avvenute nei Consigli Comunali,

- ne controlla la congruenza e li somma, definendo così il voto espresso dal Distretto come tale, coincidente col voto della maggioranza dei voti-equivalenti complessivamente calcolati;

- li comunica al Ministero dell'Interno.

Il Ministero dell'Interno esegue tutti i calcoli necessari a definire il risultato.

Punto 167

Nel caso di Referendum di secondo grado su cui il Governo abbia posto la questione di fiducia, la fiducia si intende accordata se la percentuale dei voti-equivalenti favorevoli rispetto alla somma dei voti-equivalenti complessivamente disponibili risulta superiore al cinquanta per cento o superiore ai 7/8 (sette ottavi) della percentuale conseguita dal Governo in carica nella elezione preliminare generale superata nel corso dell'anno elettorale in cui è stato eletto. Per questo voto referendario non si tiene conto del voto espresso dai Distretti come tali.

Negli altri casi, salvo diversa indicazione del presente Patto, è dichiarata vincente la posizione che abbia ottenuto la maggioranza dei voti-equivalenti espressi, nonché il voto favorevole dei due quinti dei Distretti.

PROPAGANDA ELETTORALE

Funzione residua dei partiti

Anche se io li considero come strumento e radice di quasi tutti i mali dell'Italia, non è mia intenzione proporre l'eliminazione forzata dei partiti: essi possono continuare ad esistere come associazioni di cultura politica, di riferimento e di discussione delle problematiche sociali e politiche, ma **debbono adattarsi a perdere l'ingiustificata onnipotenza che hanno estorto al 'popolo sovrano'.**

Come tutte le associazioni culturali, i partiti e potranno concedere l'affiancamento del loro 'marchio' a lato della foto dei singoli candidati che si presentino ad una qualsiasi ordinaria elezione popolare. E, come tutte le associazioni culturali, i partiti dovranno essere rigorosamente esclusi da qualsiasi generico finanziamento pubblico. Sarà anche bene tener verificato che, per tentare di accedere ad altre fonti di finanziamento, i partiti non giochino la carta di trasformarsi in associazioni pseudo assistenziali.

Qualificazione pre-elettorale dei candidati

Eliminando l'ingombrante intermediazione dei partiti, si valorizzeranno tutte le espressioni della politica che sono intrinsecamente estranee al loro mondo.

Liberate dall'imposizione di 'cappelli di parte', le associazioni culturali, del tempo libero e di volontariato, le ONLUS, le polisportive di dilettanti vedranno esaltato, assieme alla loro funzione sociale, quel valore politico che già oggi hanno, anche se misconosciuto. Chi, infatti, oggi si permetterebbe di negare l'importanza che nella vita sociale della 'polis' hanno quelle associazioni? **Chi si permetterebbe di negare che esse compiano importanti attività di cui, altrimenti, dovrebbe farsi carico l'ente pubblico?** chi oserebbe negare che esse siano più utili dei "partiti"?

Ecco: io ritengo che, oltre che nel proprio lavoro (principale attività "politica" di tutti noi), sia nell'attività svolta nell'ambito di tali associazioni e delle associazioni di categoria che quotidianamente qualunque cittadino verrebbe a presentarsi ai suoi concittadini, dimostrando la sua affidabilità e ponendo così anche inconsciamente le radici della sua possibile candidatura agli incarichi di gestione della cosa pubblica.

Strumenti di propaganda elettorale

La voluta polverizzazione delle candidature, *pensata per tagliare la testa alle strutture di partito e per accorciare la 'filiera' del potere democratico*, renderebbe impossibile l'organizzazione di una propaganda elettorale intesa nel modo oggi consueto.

Per questo e per tentare di eliminare la disponibilità di quattrini come elemento influente sulla possibilità dei candidati di farsi conoscere dagli elettori, propongo l'introduzione e la istituzionalizzazione di una forma di propaganda nuova: *l'informazione standardizzata relativa ai programmi ed ai curricula dei singoli candidati, distribuita dall'ente pubblico ed anche inserita in rete.*

La distribuzione di un documento scritto (in formato unificato) proprio dal candidato rappresenterebbe anche la consegna ai cittadini della prova scritta degli impegni che il candidato si assume, per cui diventerebbero facilmente controllabili la sua correttezza e la sua coerenza.

Per qualunque elezione, sia diretta che di secondo grado, per ciascuno dei candidati dovrà essere reso disponibile un adeguato spazio in rete.

Gruppi Parlamentari/consiliari

La distribuzione a tutti gli eletti dei programmi dichiarati da tutti i componenti delle assemblee elettive dovrebbe servire anche a favorire la conoscenza personale tra gli eletti in vista della elezione delle necessarie commissioni.

Punto 168

Nel caso in cui per l'elezione del Governo si presentino più di quattro formazioni, entro il 30 Giugno dell'anno elettorale i Comuni devono procurare ad ogni Consigliere una copia della Gazzetta Ufficiale contenente la composizione e la presentazione delle formazioni stesse: tale copia della Gazzetta Ufficiale deve essere l'unica forma di propaganda elettorale in vista della selezione preliminare dei candidati-governi.

Punto 169

Alla presentazione della propria candidatura, il candidato ad una elezione diretta deve allegare le proprie schede di presentazione di cui ai Punti successivi.

Entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini concessi per la presentazione delle candidature, l'Ufficio che raccoglie le candidature deve consegnare a ciascun candidato una copia di tutte le schede presentate dai vari candidati.

Entro ulteriori sette giorni, i candidati possono presentare, al medesimo ufficio, loro schede di commento, completamento o rettifica di notizie contenute nelle schede dei candidati concorrenti. Le schede di commento, completamento o rettifica debbono essere stilate nel rigoroso rispetto delle Norme sulla Tutela della

vita privata e saranno inserite in calce alla scheda di presentazione del candidato cui si riferiscono.

Punto 170

I documenti di cui al Punto precedente, consegnati anche in formato PDF, dovranno essere inseriti in siti internet dedicati alla propaganda elettorale dalla Federazione o dagli Enti Locali. Negli stessi siti dovrà essere disponibile un adeguato spazio a disposizione di qualsiasi candidato sia ad elezioni dirette che ad elezioni di secondo grado.

Almeno quindici giorni prima di qualunque elezione preliminare e distintamente per ognuna di esse, i Comuni debbono consegnare ad ogni nucleo familiare, unitamente ai certificati elettorali, una pubblicazione costituita dall'insieme di schede di presentazione e di commento dei candidati o delle formazioni governative.

Punto 171

Le schede di presentazione di qualunque candidatura dovranno essere preparate dai candidati e non dovranno occupare:

- più di 8 facciate formato A4 per i candidati all'elezione in Consiglio Comunale e per i candidati all'ele-

zione alla carica di Difensore Civico;

- più di 16 facciate formato A4 per i candidati all'elezione a Membro dell'Assemblea dei Rappresentanti o di Assemblee Parlamentari sovranazionali;

- più di 32 facciate formato A4 per le formazioni candidate all'elezione del Governo.

Le schede di commento o completamento di cui al Punto 169 non dovranno occupare più di 3 facciate formato A4 per ciascun candidato concorrente.

Punto 172

Almeno dieci giorni prima delle elezioni dirette e distintamente per ognuna di esse, i Comuni debbono consegnare ad ogni nucleo familiare una comunicazione contenente i nomi dei candidati che hanno superato l'elezione preliminare.

Punto 173

Nelle schede di presentazione, il candidato, oltre ad inserire una propria fotografia, che varrà come suo principale simbolo elettorale e che comparirà sulla scheda elettorale accanto alle sue generalità,

- all'inizio della propria presentazione, dovrà elencare tutte le eventuali condanne subite in procedimenti penali e passate in giudicato;

- a seguire, dovrà elencare le proposte ritenute qualificanti per la propria candidatura;

- dovrà dettagliare i propri intendimenti programmatici senza rinviare a programmi o proposte di partiti, sindacati, associazioni culturali, religiose o di categoria;

- potrà esporre un proprio curriculum vitae;

- potrà indicare un simbolo da inserire sulla scheda elettorale a fianco della propria foto. Tale simbolo dovrà rispettare le norme che regolano la ordinaria pubblicità, e, se esso fosse riconducibile a quello di una qualunque associazione, il suo uso dovrà essere autorizzato dai responsabili locali della associazione stessa.

Punto 174

Non è ammessa alcuna forma di pubblicità mediante affissione o esposizione di cartelloni, striscioni o quant'altro possa essere esposto in luogo aperto al pubblico.

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA IN ASSEMBLEE PARLAMENTARI SOVRANAZIONALI

Ovviamente, il riferimento principale (ed unico, ad oggi) ad un Parlamento sovra-nazionale è quello al Parlamento Europeo.

Personalmente, sono convinto che il potere legislativo conferito da un qualsiasi elettorato debba far capo ad un unico Parlamento, e non ci vedo nulla di impossibile nell'organizzare di 'collegamenti telematici permanenti' tra i singoli parlamenti nazionali (oggi, 27) e tali da realizzare una seduta permanente del Parlamento sovra-nazionale e delle sue commissioni: ci sarebbero meno costi, ci sarebbero meno ostacoli ad una 'presenza' più controllata (ed assidua) dei parlamentari, ci sarebbero meno rischi di scollamento tra quanto si decida nelle due istituzioni parlamentari, ci sarebbe un più alto livello di rappresentatività del Parlamento sovra-nazionale, rispetto alla situazione attuale.

Per ora, però, le due istituzioni sono distinte, per cui ritengo necessario considerare in particolare l'elezione dei Rappresentanti dell'Italia all'estero.

Non è ammessa alcuna forma di volantaggio, applicazione di adesivi, invio di pubblicità elettorale a mezzo posta anche elettronica.

Punto 175

La propaganda elettorale diretta tramite pubblici comizi può essere svolta solo dai candidati e da non più di tre persone, sostituibili, da questi indicate all'inizio della campagna elettorale. Le designazioni e le sostituzioni, prima di divenire effettive dovranno essere notificate all'autorità incaricata di raccogliere le candidature.

Nei pubblici comizi non è consentito il contraddittorio.

Nelle riunioni private organizzate a favore di un qualunque candidato che presenzi anche parzialmente ad esse, deve essere consentito l'intervento di almeno un incaricato per ciascuno degli altri candidati per eventuali rettifiche di dichiarazioni da chiunque rilasciate nel corso delle stesse.

Punto 176

Gli organi di informazione che decidano di dedicare spazio alla presentazione dei candidati ad una qualunque elezione, devono riservare spazi di uguale estensione e collocazione tipografica equivalente ad ognuno dei candidati o delle formazioni ancora in lizza, sottoponendo quanto deve essere ivi pubblicato all'approvazione di un incaricato del singolo candidato o delle singole formazioni.

Questa regola si applica anche alle testate televisive ed agli spazi pubblicitari a pagamento.

Le redazioni di rettifica sono tenute a controllare l'operato della propria testata e a riequilibrare le eventuali disparità di trattamento riservata alle diverse candidature dalla testata stessa in forma di propaganda occulta.

Punto 177

Al termine delle operazioni elettorali, la segreteria di ogni assemblea elettiva deve consegnare a ciascuno degli eletti una copia di una pubblicazione che riunisca tutte le schede di presentazione utilizzate dagli eletti nel corso della loro propaganda elettorale.

Punto 178

Per quanto applicabili, alle elezioni dei Rappresentanti dell'Italia nelle Assemblee Parlamentari sovranazionali si applicano le norme relative alla elezione della Assemblea dei Rappresentanti.

Punto 179

I Collegi Elettorali per queste elezioni debbono essere definiti in modo da fare eleggere da quattro a cinque rappresentanti in ciascuno di essi.

I Collegi elettorali debbono essere delimitati da confini distrettuali o da confini di Collegi elettorali definiti per l'elezione dell'Assemblea dei Rappresentanti.

Per i rappresentanti degli italiani all'estero non debbono essere riservati posti in numero superiore ad un trentesimo dei posti disponibili, arrotondato all'intero

più vicino. Per l'elezione di questi rappresentanti è previsto un unico collegio.

Punto 180

Le elezioni si terranno nell'ultimo sabato utile per lo svolgimento delle elezioni stesse.

Le elezioni preliminari eliminatorie per queste elezioni sono fissate per il primo sabato non festivo del mese precedente a quello dell'elezione vera e propria.

Nel caso in cui le elezioni dei Rappresentanti dell'Italia debbano svolgersi nel corso dell'anno elettorale, sia le elezioni preliminari che le elezioni vere e proprie dovranno essere portate a coincidere con le altre elezioni preliminari e le altre elezioni previste in Primavera. L'insediamento degli eletti sarà rinviato fino all'insediamento della relativa Assemblea sovranazionale.

IMMUNITÀ

Nel Patto Istitutivo che suggerisco, è previsto che i candidati alle elezioni per l'Assemblea dei Rappresentanti, i Rappresentanti, i membri del Governo ed i membri di un candidato-Governo non possano essere arrestati finché sono in carica o sono in corsa per le elezioni, ma **non è richiesta alcuna autorizzazione a procedere per sottoporli a procedimento giudiziario, perquisizioni e quant'altro necessario al compimento dell'indagine.**

Se condannati con sentenza definitiva ad un periodo di detenzione,

- i componenti dell'Assemblea dei Rappresentanti e del Governo non potranno essere ricandidati o rinominati e dovranno scontare tale pena detentiva al termine del mandato in corso;
- tutti gli altri vengono incarcerati, decadono dalla carica e si procede immediatamente alla loro sostituzione.

Penso che il divieto della limitazione della libertà di movimento del politico direttamente eletto dal popolo costituisca un doveroso segno di rispetto per gli elettori del politico stesso.

Punto 181

Non è ammesso l'arresto di alcun membro del Governo in carica o di una delle formazioni eventualmente ancora candidate alle elezioni del Governo, se non col consenso espresso dalla maggioranza della formazione di appartenenza del perseguito.

Non è ammesso l'arresto di alcun membro né di alcun candidato alla Assemblea dei Rappresentanti, se non col consenso della maggioranza degli elettori ancora viventi che ne abbiano sottoscritto la candidatura.

I commi precedenti non si applicano nel caso in cui chi goda del diritto ivi riconosciuto sia colto in flagranza di reati che prevedano l'obbligatorietà dell'arresto.

Noi cittadini sovrani stabiliamo peraltro che chi in un procedimento penale sia condannato con sentenza definitiva ad una pena detentiva senza sospensione condizionale e che non abbia scontato la pena stessa

- non possa essere candidato ad alcuna carica elettiva, nemmeno come membro di un candidato-Governo,
- non possa essere cooptato nel Governo in carica.

REVOCA DEL MANDATO

A mio avviso, qualcuno deve avere il diritto di revocare la delega concessa a chi sia stato eletto ad una qualunque carica, e ciò per permettere ai cittadini di abbattere il truffatore che si sia accaparrato dei voti promettendo impegno in una determinata direzione e poi si muova smaccatamente in una direzione troppo diversa.

Anche in questo caso, gli unici che possano essere investiti di tale potere dovrebbero essere solo gli elettori che hanno sottoscritto la presentazione della candidatura dell'eletto: questo per evitare che una eventuale 'maggioranza' possa arrogarsi il diritto di cacciare dal consesso elettivo chi sia stato eletto da una 'minoranza'.

Per tenere conto, poi, della possibile evoluzione del sentire comune dei cittadini nel corso di una legislatura, penso che si possa lasciare all'eletto 'revocato' la possibilità di 'resistere' al suo posto, dimostrando di essere in grado di raccogliere ulteriori firme di sottoscrizione, in numero doppio di quelle 'revocate'.

Punto 182

Chiunque sia stato eletto direttamente da noi citta-

dini può essere revocati dai cittadini-elettori che hanno presentato la sua candidatura, mediante la revoca

della presentazione operata dai 2/3 dei presentatori ancora viventi.

Entro trenta giorni dalla notifica della revoca, l'eletto può opporsi alla revoca stessa raccogliendo nuove

presentazioni tra quei cittadini che non abbiano originariamente presentato alcuna candidatura, che si trovino nella condizione di poterla presentare e che siano in numero almeno doppio di quelle raccolte dal documento di revoca.